

28 luglio 2022 - n.12

I Jolly di Simonə



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di Simona Anzani



Focus istituzionale



Governo dimissionario: la Direttiva del Presidente Draghi sul disbrigo degli affari correnti

Direttiva 21 luglio 2022

Con una nota del 21 luglio 2022, **indirizzata ai ministri, ai viceministri e ai sottosegretari di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri** ha richiamato l'attenzione dei componenti del governo **sulla necessità di attenersi alle direttive in merito allo svolgimento delle funzioni a seguito delle dimissioni dell'esecutivo rassegnate al Presidente della Repubblica e allo scioglimento delle camere**, sintetizzando i sei settori di affari correnti da sbrigare

Governo

Resta impegnato per disbrigare gli affari correnti, nell'attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal Parlamento, nell'adozione degli atti urgenti compresi gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi, occorrenti per fronteggiare le emergenze nazionali, internazionali, e la situazione epidemiologica. **Resta impegnato nell'attuazione legislativa, regolamentare e amministrativa del PNRR e del PNC, e in ogni caso deve essere assicurata la continuità dell'azione amministrativa.**

Consiglio dei ministri

La nota precisa che **si procederà alla convocazione nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento e previa riunione preparatoria, per l'approvazione degli atti urgenti che necessitano di un passaggio in Consiglio dei ministri, sia all'esame delle leggi regionali e provinciali ex articolo 127 Costituzione, come pure alle delibere da adottare in procedimenti amministrativi.**

Attività normativa

No all'esame di nuovi disegni di leggi, a eccezione di quelli imposti da obblighi internazionali e comunitari, inclusi quelli collegati all'attuazione del PNRR e del PNC e, ove ricorrano i presupposti ex articolo 77 della Costituzione, si procederà ad adottare decreti legge, come anche agli adempimenti prescritti dalla Costituzione, dalla legge n. 400/1988, dalle leggi di delega per l'approvazione dei decreti legislativi. Non verranno adottati regolamenti governativi o ministeriali, a eccezione dei casi in cui la legge imponga termini per la loro emanazione ovvero quest'ultima sia richiesta quale condizione di rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, o di operatività delle p.a., o siano necessari per attuare le leggi già approvate dal Parlamento e per l'attuazione del PNRR del PNC. Saranno approvati i regolamenti per i quali risulti in stato avanzato il procedimento di adozione.

Nomine

Si procederà a nomine, designazioni, proposte, purché necessarie in quanto vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, o derivanti da esigenze non procrastinabili oltre i termini di soluzione della crisi, al fine di assicurare **continuità all'azione amministrativa. Ogni ministro dovrà curare che enti, aziende e società dipendenti, vigilate, o direttamente controllate, si attengano ai citati criteri.**

Relazioni internazionali

Le missioni all'estero dei membri del governo sono subordinate all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio. Viene assicurata la partecipazione italiana alle riunioni per commissioni a livello tecnico o preparatorie di riunioni obbligatorie, e delle riunioni a livello ministeriale e ai vertici, previste nell'UE e nelle organizzazioni internazionali.

Lavori parlamentari

Dovrà garantirsi la partecipazione di rappresentanti del governo, in assemblea e nelle commissioni, per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti legge e nelle occasioni ove sarà richiesto dalle camere.

<https://www.altalex.com/documents/news/2022/07/25/governo-dimissionario-direttiva-affari-correnti>

Stato di diritto in UE, la Relazione 2022

Terza relazione annuale sullo Stato di diritto nell'Unione Europea

Pubblicata la terza relazione annuale sullo Stato di diritto nell'Unione Europea, che analizza gli sviluppi nell'Ue, nei quattro settori chiave: **giustizia, anticorruzione, pluralismo e libertà dei media e bilanciamento dei poteri**. **Dopo la pandemia di Covid-19, lo scenario bellico alle porte orientali dell'Europa accresce l'importanza di un controllo serrato sul rispetto degli standard dello Stato di diritto nei paesi membri dell'Unione Europea**. Come dichiarato dal Commissario per la Giustizia, Didier Reynders, "L'aggressione ingiustificata e non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina dimostra che proteggere e promuovere lo Stato di diritto è più importante che mai. L'UE manterrà la propria credibilità solo se lo difenderà entro i propri confini e se continuerà a rafforzare la cultura dello Stato di diritto".

La novità di questa terza relazione annuale è quella di contenere **raccomandazioni costruttive** per ciascun Paese membro, il cui seguito ed i cui risultati saranno valutati nelle successive edizioni della relazione.

Riforme della giustizia: in molti Stati hanno portato **al rafforzamento dell'indipendenza della magistratura, alla modifica della composizione e dei poteri dei consigli di giustizia, alla revisione delle procedura di nomina dei giudici e all'incremento di autonomia delle Procure.**

Se molti Paesi hanno introdotto **misure di miglioramento dell'efficienza e della qualità della Giustizia, puntando soprattutto sulla digitalizzazione dei sistemi giudiziari,** persistono preoccupazioni per alcuni Stati Membri soprattutto sul **fronte delle nomine dei giudici ai tribunali di grado superiore e alla presidenza degli organi giurisdizionali e anche sul grado di indipendenza ed autonomia delle Procure e sul ricorso a procedimenti disciplinari che rischiano di intaccare l'indipendenza dei giudici.**

Corruzione: l'UE si colloca tra le regioni meno corrotte al mondo. La maggior parte degli Stati membri si è dotata di un'ampia legislazione in ambito penale, ed ha incrementato le risorse e la formazione delle Procure responsabili nella lotta alla corruzione.

Tuttavia l'Eurobarometro 2022 segnala che **il 68% dei cittadini percepisce ancora diffuso il fenomeno corruttivo nel proprio Paese.** In alcuni Stati membri questa sfiducia dei cittadini è motivata **dall'eccessiva lunghezza delle indagini e dei relativi processi. Le norme di trasparenza, che obbligano i funzionari pubblici a dichiarare la propria situazione patrimoniale, pur presenti ormai in tutti gli Stati, sono variabili da Paese a Paese in termini di portata, trasparenza ed accessibilità delle informazioni.**

All'esito della relazione, la Commissione ha quindi formulato **specifiche raccomandazioni per il potenziamento dei quadri preventivi anticorruzione, sia in termini di maggiore efficacia dell'azione penale, che rafforzando la normativa in materia di lobbying e conflitto di interessi.**

Libertà e del pluralismo dei media: Alla luce dei pericoli causati dalla diffusione di fake news durante la Pandemia e dopo l'invasione russa dell'Ucraina si è palesato ancor più evidente, scrive la Commissione, il **ruolo cruciale dei giornalisti nel verificare i fatti e nell'informare i cittadini.**

Alcuni Stati membri si stanno muovendo per **migliorare la sicurezza e le condizioni lavorative dei giornalisti e per rendere più trasparente la proprietà dei media**, ma resta una preoccupazione generale per la **mancanza di trasparenza nella distribuzione della pubblicità statale, per i conflitti di interesse e per le difficoltà di accesso ai documenti pubblici.**

La Relazione 2022 ribadisce che **il servizio di informazione pubblica esercita un ruolo determinante nella salvaguardia della democrazia e raccomanda l'adozione di una normativa che ne tuteli l'indipendenza**, assicurando che i finanziamenti pubblici siano adeguati, che la pubblicità statale sia distribuita in modo equo e trasparente, che le risorse non vengano utilizzate per esercitare pressioni politiche sui media.

Bilanciamento dei poteri: la terza Relazione sottolinea **il ruolo chiave delle Corti costituzionali**, recentemente constatato ad esempio nel controllo delle misure di emergenza. **In alcuni Stati membri manca ancora però un quadro formale che consenta la efficace consultazione dei portatori di interessi, rendendo arduo l'intervento in giudizio delle organizzazioni della società civile.**

XXI Rapporto annuale dell'INPS

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Lunedì 11 luglio 2022 il **Presidente dell'INPS Pasquale Tridico** ha tenuto la Relazione annuale, in occasione della presentazione del XXI Rapporto annuale dell'Istituto. Il Rapporto prende in esame, per il 2021, **la situazione del Paese, con particolare attenzione alle più rilevanti prestazioni erogate dall'Istituto e alla dinamica dei contribuenti**. Il Presidente Tridico ha evidenziato, fra l'altro, come “La crisi precedente, quella iniziata nel 2008, è stata affrontata con eccessiva delega alle virtù auto-regolamentari del mercato, con poco coinvolgimento e scarsa solidarietà interna dell'Unione Europea, con austerità fiscale e dosi crescenti di flessibilizzazione nel mercato del lavoro che hanno spesso procurato precarietà e abbassamento dei redditi. **Oggi sembra che il benessere dei cittadini sia tornato al centro dell'azione politica: l'UE ha dato prova di coesione, dimostrando che è possibile un'azione fiscale espansiva, collettiva e solidale oltre che monetaria, e lo Stato italiano sostiene famiglie e imprese con azioni sempre più mirate e tempestive. Uno Stato al servizio di tutti i cittadini, e non di interessi particolari**”. Per quanto di nostro interesse, si segnala la Tabella 6.6b - Lavoratori dipendenti pubblici gestione ex INPDAP. Retribuzione media giornaliera, retribuzione media annua e giornate retribuite pro capite. Anni 2019-2021 (pag. 94 Appendice statistica).

<https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-economico-statistica/altri/12891-xxi-rapporto-annuale-dellinps-inps.html>

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



A rischio di incostituzionalità le leggi regionali che non tengono conto delle osservazioni della Corte dei Conti

Corte Costituzionale, sentenza n. 184 dep. 22 luglio 2022

L'Assemblea regionale siciliana, che approva con legge il rendiconto generale, svolge un controllo politico sulle scelte finanziarie dell'esecutivo regionale. La Corte dei conti, in sede di parificazione, esercita, invece, un controllo di legittimità/regolarità degli specifici dati contabili, su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria. Pertanto, la decisione adottata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, a seguito del ricorso contro la decisione di parificazione del rendiconto 2019, non interferisce con la competenza legislativa dell'Assemblea regionale (articolo 19 Statuto speciale) e, dunque, non determina alcuna lesione delle sue attribuzioni né del principio di leale collaborazione.

Qualora la Regione dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi e il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti fosse idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali, si potrebbero creare le condizioni per promuovere o sollevare questioni di legittimità costituzionale, secondo le vie ordinarie, delle leggi inerenti al ciclo di bilancio non conformi a quei principi.

<https://iusmanagement.org/2022/07/26/a-rischio-di-incostituzionalita-le-leggi-regionali-che-non-tengono-conto-delle-osservazioni-della-corte-dei-conti/>

Alla Corte di giustizia ulteriori richieste di precisazioni in merito ai presupposti per il rinvio pregiudiziale

Cons. St., sez. IV, 21 luglio 2022, n. 6410

Si solleva questione di pregiudizialità interpretativa invitando la Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, a pronunciarsi sui seguenti quesiti, articolati secondo l'ordine logico proprio:

a) se la corretta interpretazione dell'art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell'ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea - tenuto conto della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell'ambito del giudizio nazionale – **ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l'interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione;**

b) **se** – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – **sia possibile interpretare l’art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ruscato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.**

Per l’ipotesi in cui codesta Corte di giustizia dovesse risolvere negativamente i precedenti quesiti, si sollevano le seguenti ulteriori questioni pregiudiziali:

c) **se i principi euro-unitari - di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi, di concorrenza, di proporzionalità, di legittimo affidamento, di non discriminazione, di libertà professionale, di libertà di accesso alle professioni e di abolizione delle «barriere all’accesso» delle professioni, di “diritto di lavorare”, di uguaglianza davanti alla legge, di motivazione degli atti nazionali** - come enucleati dall’appellante incidentale, **ostano ad una disciplina qual è quella dell’art. 1, comma 3, lett. b)-bis, legge 6 agosto 1926 n. 1365, che prevedeva quale requisito di ammissione degli aspiranti partecipanti al concorso notarile il “non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi”.**

<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/alla-corte-di-giustizia-ulteriori-richieste-di-precisazioni-in-merito-ai-presupposti-per-il-rinvio-pregiudiziale>

Possibilità di riduzione giudiziale della penale contenuta in un accordo ex art. 11 l. 241 del 1990. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 20 luglio 2022, n. 6309.

Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, il contenuto dell'accordo **può ricomprendere anche una clausola penale, il cui importo, ove eccessivamente oneroso, può essere diminuito dal giudice ex art. 1384 c.c., alla luce del principio generale di buona fede.**

"(...) il Collegio ritiene di procedere all'esame del merito della controversia, che verte, principalmente, sull'interpretazione di una clausola dell'accordo ex art. 11 legge n. 241/1990, intercorso tra il Comune e la società indicata in epigrafe (...)

Per procedere all'interpretazione della clausola andranno applicati i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., i quali, oltre che per l'interpretazione dei contratti, degli atti unilaterali (in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ.), dei provvedimenti amministrativi (nei limiti della compatibilità), devono applicarsi anche agli accordi di cui all'art. 11 della L. n. 241 del 1990, in ragione del richiamo, da parte del comma secondo della suddetta disposizione, ai "principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti per quanto compatibili" (Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1150; Sez. IV, 3 dicembre 2015 n. 5510; Sez. IV, 16 giugno 2015, n. 2997; Sez., IV, 17 dicembre 2014, n. 6164; Sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4812).

In particolare, per decidere l'appello proposto dal Comune, andrà fatta applicazione dell'art. 1362 c.c., il quale prevede che "Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto".

La clausola in esame è sussumibile nel novero delle eccezioni dianzi indicate, in ragione dell'oscurità che viene ad ingenerarsi per l'uso nella medesima proposizione del riferimento, da un lato, alla "consegna delle opere ultimate" e, dall'altro, all'ultimazione delle opere "nei termini stabiliti".

(...)

Risulta, pertanto, necessario indagare quale sia stata la "comune intenzione delle parti" anche in considerazione del "loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto" (art. 1362 c.c.).

(...)

In particolare, nell'interpretazione della seconda clausola contrattuale enunciata dall'art. 2 assume rilievo la prima clausola, nella quale si disciplinano i tempi di ultimazione delle opere, e che viene posta antecedentemente alla seconda clausola su un piano logico prima ancora che "tipografico": se la prima clausola prevede i "tempi di esecuzione" delle "opere di urbanizzazione", la seconda ne determina le "sanzioni", le quali non possono che essere logicamente e giuridicamente collegate al mancato rispetto di quei termini individuati nella clausola precedente.

Mediante un'interpretazione sistematica delle clausole, procedendo da quella delle due che non risulta ambigua, si chiarisce, dunque, anche il significato di quella che, per le motivazioni prima esposte, non risulta "univocamente intellegibile".

Ad ulteriore riprova che questa sia l'interpretazione preferibile induce anche il canone ermeneutico prospettato dal secondo comma dell'art. 1362 c.c."

(...)

ai sensi del citato art. 11 della legge n. 241 del 1990, agli accordi sostitutivi dei provvedimenti amministrativi si applicano "ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili".

La questione che si pone in questa sede è se possa trovare applicazione la disciplina del codice civile relativa alla clausola penale.

Ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., "la clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore".

L'art. 1384 c.c. dispone che "La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento".

Nella vicenda in esame, infatti, la previsione della penale non riveste "la natura formale di sanzione", né costituisce l'"esplicazione di quegli specifici poteri di vigilanza e controllo sulla corretta gestione del servizio pubblico", poiché costituisce il modo per quantificare il danno da ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del titolo edilizio che ha assunto su di sé questo onere economico, invece di corrispondere il relativo tantum pecuniario all'ente locale.

Il Collegio ritiene che, quando la funzione causale che la penale svolge nell'ambito di un accordo suscettibile nella fattispecie di cui all'art. 11 legge n. 241/1990 (nel quale si iscrive la convenzione edilizia stipulata tra le parti nel caso in esame), al di là del nomen juris prescelto dalle parti, è quella di tecnica di liquidazione forfettaria ed anticipata del danno, correlata, esclusivamente o principalmente, ad aspetti ed interessi economici, il potere riduttivo si applichi, in quanto trattasi di un rimedio contrattuale che risponde all'esigenze di giustizia contrattuale sopra riportate.

In ragione di quanto finora esposto, si può dunque ammissibilmente procedere all'applicazione della norma enunciata dall'art. 1384 c.c., in quanto trattasi di un potere che è corollario e manifestazione di principi in materia di diritto delle obbligazioni e dei contratti.

Non ogni violazione dell'obbligo di reperibilità ha rilievo disciplinare

Corte di Cassazione, ordinanza n. 22484 del 18 luglio 2022

Il X, assente per malattia dall'11 al 13 dicembre 2017, al momento della visita di controllo non aveva sentito suonare il campanello di casa perché «sotto la doccia» e ciò aveva impedito l'accesso del medico fiscale nell'abitazione. L'appellato, peraltro, si era immediatamente attivato, **manifestando piena disponibilità a consentire l'accertamento ed aveva anche inviato tempestiva comunicazione dell'accaduto agli organi preposti;**

Non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l'istituto previdenziale e che possono determinare decadenza dal beneficio comportano anche una responsabilità disciplinare, perché per quest'ultima è necessario accertare il rispetto delle condizioni richieste sul piano sostanziale dall'art. 2106 cod. civ. e sul piano formale dall'art. 7 della legge n. 300/1970.

Ciò detto va osservato che **il CCNL invocato dalla società ricorrente inserisce fra le condotte di rilievo disciplinare l'assenza alla visita domiciliare di controllo, che non è concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all'interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all'accesso del medico competente; quest'ultima può essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l'istituto previdenziale** (ed infatti le pronunce richiamate dalla ricorrente – Cass. n. 5420/2006 e Cass. n. 4216/1997 – sono state rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la decadenza dal trattamento di malattia) **non già ai fini disciplinari, per i quali, oltre a venire in rilievo il principio di legalità e quello di proporzionalità, occorre accertare che in concreto la condotta, valutata in tutti i suoi profili oggettivi e soggettivi, integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono.**

Dai richiamati principi non si è discostato il giudice del merito che, **dopo aver accertato (con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede) che il lavoratore era presente all'interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta dallo stesso tenuta fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa l'immediata attivazione del X, una volta avuta contezza di quanto accaduto.**

L'obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all'interno delle pareti domestiche.

<https://iusmanagement.org/2022/07/27/non-ogni-violazione-dellobligo-di-reperibilita-ha-rilievo-disciplinare/>
<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220718/snciv@s6L@a2022@n22484@tO.clean.pdf>

E' malversazione utilizzare un finanziamento della banca, ma assistito da garanzia dello Stato, per finalità diverse a cui è destinato

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 28416 dep 19 luglio 2022

Un finanziamento di 15.000 euro, ottenuto dall'istituto di credito erogante, garantito dallo Stato tramite il fondo di garanzia PMI, sarebbe stato utilizzato dalla persona sottoposta ad indagini non per finanziare esigenze di liquidità della propria azienda, bensì per l'acquisto, in data 9 ottobre 2020, di un camper adibito a uso privato per il corrispettivo di 19.000 euro.

Con unico motivo di ricorso il Pubblico Ministero del Tribunale deduce **la violazione dell'art. 316 bis cod. peri., in quanto la garanzia prestata dal Fondo per le piccole e medie imprese posta a fondamento del finanziamento agevolato deve essere ascritta alle forme di intervento pubblico a sostegno delle attività economiche private** contemplate dalla fattispecie di malversazione ai danni dello Stato.

Ritiene quindi il Collegio, in continuità con le ricostruzioni dell'operazione di finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo PMI operate dalle sentenze citate nella pronuncia , sia pure con diversità di accenti, che il reato di malversazione a danno dello Stato sia configurabile anche in relazione ai finanziamenti erogati sulla base di garanzie pubbliche, orientamento questo da ritenersi ormai consolidato in Sezione.

Alla stregua di tali rilievi, deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «**in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m) del dl. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "decreto liquidità"), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge**».

<https://iusmanagement.org/2022/07/22/e-malversazione-utilizzare-un-finanziamento-della-banca-ma-assistito-da-garanzia-dello-stato-per-finalita-divers-e-a-cui-e-destinato/>

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=./20220719/snpn@s60@a2022@n28416@tS.clean.pdf>

Illegittimo non ammettere gruppi di imprese, annullato l'appalto dopo l'intervento dell'Anac

Delibera ANAC N. 278 del 14 giugno 2022

È illegittimo vietare a una associazione, o raggruppamento temporaneo di imprese, la partecipazione a una gara d'appalto; così come non si può inserire nel disciplinare di gara una soglia massima di ribasso dell'offerta economica. Lo chiarisce l'Anac nella delibera 278 del 14 giugno 2022 con cui invita un Istituto superiore di istruzione di Valmontone (Roma) **all'annullamento di tutti gli atti della gara d'appalto per la concessione di servizio bar, caffetteria e distributori automatici.**

Con una nota immediatamente successiva del 24 giugno 2022, la stazione appaltante si è adeguata totalmente e tempestivamente alle indicazioni fornite dall'Autorità annullando la delibera in autotutela e il decreto di aggiudicazione provvisoria. Inoltre è stata adottata subito una nuova determina di gara e un nuovo bando, in conformità alle indicazioni dell'Autorità.

Il disciplinare di gara relativo alla concessione del bar, da affidare mediante procedura aperta, è stato pubblicato sul sito dell'Istituto il 22 aprile scorso per un importo di 375mila euro e una durata di 5 anni. Il termine di presentazione dell'offerte è stato fissato al 31 maggio. **Pur trattandosi di un affidamento sotto soglia, la stazione appaltante ha ritenuto di utilizzare una procedura ordinaria (aperta). L'Anac aveva rilevato "un ampio numero di criticità limitative della concorrenza".**

Il disciplinare di gara prevedeva che “non fosse ammessa Ati o Rti”. Il divieto appariva posto senza eccezioni e non risultava sostenuto da alcuna motivazione. La clausola vietava in modo assoluto la partecipazione di Ati o Rti e, pertanto, si mostrava illegittima e ingiustificatamente restrittiva della partecipazione. Nella delibera di giugno, l’Autorità ha ricordato che la partecipazione in forma associata è uno dei principali istituti volti a favorire la presenza delle piccole medie imprese e, più in generale, ad ampliare la concorrenza, in quanto consente a diversi operatori economici, singolarmente non in possesso dei requisiti previsti da uno specifico bando, di associarsi tra loro al fine di partecipare ad una gara cumulando tra loro i rispettivi requisiti.

Il divieto è illogico e contraddittorio anche perché il disciplinare sembra invece consentire la partecipazione ai consorzi stabili nonché il ricorso all’avvalimento che esprimono la medesima finalità pro concorrenziale, a tutela di operatori economici minori. Altro passaggio critico del bando era rappresentato dal fatto che il ribasso economico non potesse essere superiore al 30% dei prezzi a base di gara. Su questo punto, Anac si è già espressa in passato con la delibera 95/2021 affermando che “le clausole che limitano il ribasso da proporre in sede di gara appaiono illegittime in quanto limitano la concorrenza sull'elemento prezzo e di fatto orientano a priori l'entità del ribasso stesso, con inevitabili ripercussioni in materia di iniziativa economica degli operatori”.

Anac a giugno ha invitato la stazione appaltante all'annullamento di tutti gli atti di gara dato che violano il codice appalti e ha raccomandato, in occasione di una nuova edizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce dei vizi evidenziati dall'Autorità. E' stato assegnato un termine di 40 giorni per applicare le indicazioni dell'Anac avvertendo che, in mancanza, l'Autorità sarebbe stata legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata. Il 24 giugno 2022 è arrivata la nota della Stazione appaltante di totale adeguamento alle prescrizioni dell'Anac. In data 20 luglio 2022, il Consiglio dell'Autorità ha preso atto dei provvedimenti adottati, ribadendo l'efficacia dei pareri Anac ai sensi dell'articolo 211 del decreto legislativo 50/2016.

<https://www.anticorruzione.it/-/appalti-illegittimo-non-ammettere-gruppi-di-imprese.-subito-annullata-la-gara-e-nuovo-bando>

Dal 27 luglio in vigore obbligo di comunicazione dati su pari opportunità generazionali e di genere

Entra in vigore oggi 27 luglio 2022, l'obbligo di comunicare all'Anac i dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni, sopra soglia e sotto soglia, che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Con un Comunicato (in corso di pubblicazione) del presidente dell'Anac Giuseppe Busia, approvato nella seduta odierna del Consiglio, infatti, **l'Autorità ha reso noto che dal 27 luglio sono in linea le modifiche al sistema Simog (Sistema informativo monitoraggio gare) necessarie per l'acquisizione dei dati individuati con la Delibera n. 122 del 16 marzo 2022.**

Pari opportunità

Il primo dato da comunicare è la previsione nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto sia all'occupazione giovanile (under 36) sia all'occupazione femminile.

L'obbligo è previsto dal Decreto semplificazioni e governance del Pnrr (il decreto 77 del 31 maggio 2021) e dalle successive Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali adottate con Dpcm il 7 dicembre 2021 e prevede alcune deroghe motivate che vanno comunicate alla banca dati Anac.

Misure premiali per l'attribuzione del punteggio

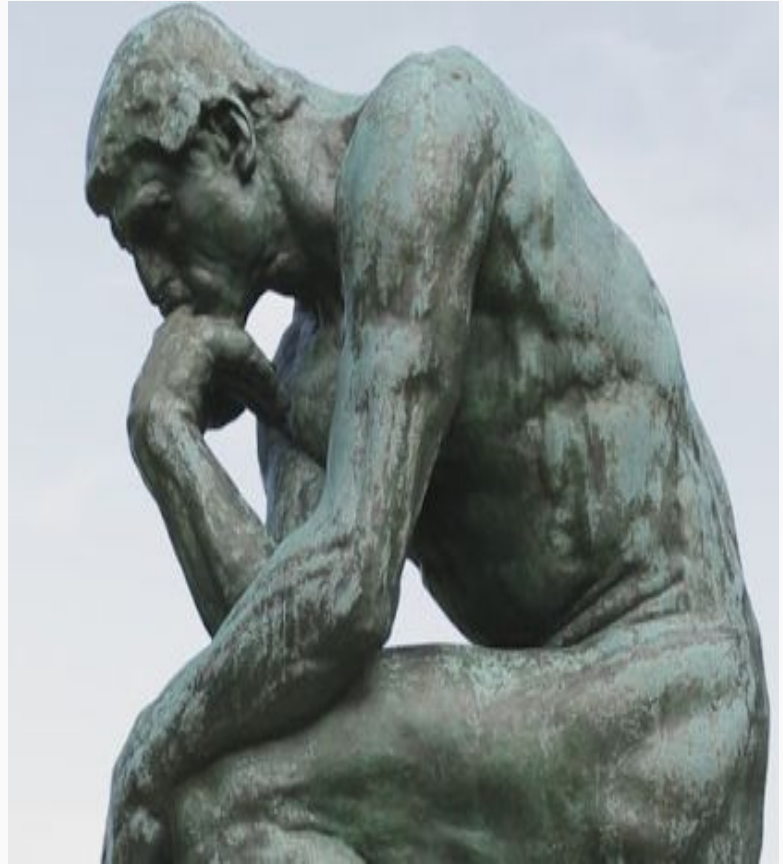
Un altro dato che le stazioni appaltanti dovranno comunicare è la previsione nel bando di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al candidato: **ad esempio se vengono utilizzati strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti o modalità innovative di organizzazione del lavoro; o se si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne, giovani under 36 e persone con disabilità per l'esecuzione del contratto; o abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere.**

Obblighi per occupazione disabili

Una ulteriore informazione da trasmettere riguarda il richiamo nel bando della necessità da parte del concorrente di **aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.**

<https://www.anticorruzione.it/-/dal-27-luglio-in-vigore-obbligo-di-comunicazione-dati-su-pari-opportunit%C3%A0-generazionali-e-di-genere>

La dottrina



Province: inutili le lacrime di coccodrillo i responsabili restano al loro posto e se le si riformano in modo ancora sbagliato



<https://luigioliveri.blogspot.com/2022/07/province-inutili-le-lacrime-di.html>

La giurisprudenza sul whistleblowing: le sentenze pilota



http://www.salvisjuribus.it/la-giurisprudenza-sul-whistleblowing-le-sentenze-pilota/?feed_id=289&_unique_id=62e0ff2fe9e0b

Lo stato dell'arte sulla riforma del codice degli appalti al luglio 2022.

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO Rivista giuridica

https://www.ildirittoamministrativo.it/Lo-stato-arte-sulla-riforma-del-codice-degli-appalti-al-luglio-2022-Rum/stu900?fbclid=IwAR1MxNYZ_v9pJYhOlumCwl17x7W3m7YBIHD_J8rrgYpQp6z1dz6G6JQt1Co

Rivelazione di segreti d'ufficio: precisazioni della Cassazione sul delitto



<https://www.diritto.it/rivelazione-di-segreti-dufficio-precisazioni-della-cassazione-sul-delitto/>

Il ruolo di “attore-protagonista” del Presidente della Repubblica in tempi di crisi

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

un laboratorio formativo e sperimentale

Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche

"Vittorio Bachelet"

Direttore Professor Giuseppe di Gaspare

<https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2022/07/22/il-ruolo-di-attore-protagonista-del-presidente-della-repubblica-in-tempi-di-crisi/>

Un Cassese d'annata: questione amministrativa e questione meridionale.



<https://www.eticapa.it/eticapa/un-cassese-dannata-questione-amministrativa-e-questione-meridionale/>

Conclusione



Cos'è lo "schwa" ?

Presente anche nell'alfabeto fonetico internazionale, è una piccola 'e' rovesciata (ə) che viene proposta come soluzione per superare il cosiddetto binarismo di genere. Secondo gli studiosi è dunque il momento di abbandonare l'asterisco (*) o la chiocciola (@) quando non si vuole declinare al maschile o al femminile evitando di escludere chi non si riconosce in uno dei due generi.

(Di Yasmina Pani)

Che cos'è la neutralità di genere nel linguaggio?

Un linguaggio "neutro sotto il profilo del genere" indica, in termini generali, l'uso di un linguaggio non sessista, inclusivo e rispettoso del genere. La finalità di un linguaggio neutro dal punto di vista del genere è quella di evitare formulazioni che possano essere interpretate come di parte, discriminatorie o degradanti, perché basate sul presupposto implicito che maschi e femmine siano destinati a ruoli sociali diversi. L'uso di un linguaggio equo e inclusivo in termini di genere, inoltre, aiuta a combattere gli stereotipi di genere, promuove il cambiamento sociale e contribuisce al raggiungimento dell'uguaglianza tra donne e uomini.

(GNL_Guidelines)

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187102/GNL_Guidelines_IT-original.pdf

<https://yasminapani.it/linguistica/schwa-asterisco-genere-neutro/>

“Grazie per averci seguito...
Ci trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

